



## CITTÀ DI CROTONE

### IL SINDACO

**ORDINANZA N. 1477 del 28/10/2020**

**Oggetto: Misure per l'accesso dei visitatori presso i cimiteri comunali nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre 2020.**

**PREMESSO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### **VISTI:**

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 7/2020, 12/2020, 15/2020, 20/2020, 25/2020, 28/2020, 29/2020, 32/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 40/2020, 41/2020, 55/2020, 58/2020, 65/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 73/2020 e 79/2020 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 80 del 25 ottobre 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020**";

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

### **ORDINA**

che, per prevenire il rischio di contagio da COVID-19, dal 28 ottobre al 4 novembre 2020 l'accesso dei visitatori presso i cimiteri comunali avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. l'accesso è consentito dalle ore 7:30 alle 16.30;
2. l'accesso è consentito previa misurazione della temperatura corporea;
3. è fatto obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree ed il rispetto di tutte le altre misure di prevenzione sia all'interno che all'esterno dei cimiteri;
4. l'accesso verrà regolamentato per evitare aree di assembramento sia all'interno che nelle aree esterne ai cimiteri stessi attraverso l'apposizione di cartelli informativi.

### **RIBADISCE**

la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle ordinanze disposte dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Calabria ed invita in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.

### **AVVERTE**

che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le **sanzioni da € 400,00 a € 1000,00**, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

### **DISPONE**

- ai settori 4 e 5 del Comune di Crotona, anche con il supporto della Polizia Locale e dei volontari della protezione civile, di porre in essere ogni azione affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini sopra indicati.
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti destinatari:
  - Prefettura di Crotona, Questura di Crotona, Comando Provinciale Carabinieri, Comando polizia locale del Comune di Crotona, Comando VV.FF., Centrale Operativa 118, ufficio stampa del Comune di Crotona, settori 4 e 5 del Comune di Crotona, servizio manutenzioni;

## INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 *giorni dalla notifica del provvedimento*.

Responsabile del procedimento

*f.to Ing. Salvatore Gangemi*

Il Sindaco

*Ing. Vincenzo Voce*

[firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993](#)

